



INTESA
di collaborazione
tra
la Regione del Veneto
e
il Distretto di Timiș

Considerati i tradizionali rapporti di amicizia tra i rispettivi Paesi, fondati sul rispetto e il sostegno reciproco nei settori di interesse comune, la presente Intesa intende promuovere i rapporti di collaborazione tra la Regione del Veneto (della Repubblica Italiana) e il Distretto di Timiș (della Romania), di seguito denominate "Parti", al fine di favorire un'ampia attività di cooperazione, inclusa la partecipazione ai programmi dell'Unione Europea volti a promuovere lo sviluppo a favore delle comunità regionali che rappresentano.

stabilendo quanto segue:

1. Ciascuna Parte nominerà un coordinatore che si occuperà di dare un'efficiente implementazione alla presente Intesa. I coordinatori nominati dalle Parti elaboreranno un piano d'implementazione proponendo azioni che possano essere intraprese dalle Parti.
2. La presente Intesa si applica nel pieno rispetto degli ordinamenti e delle legislazioni vigenti nei rispettivi Paesi, nonché degli obblighi internazionali reciprocamente assunti e di quelli derivanti dall'appartenenza dell'Italia e della Romania all'Unione Europea.
3. Le Parti promuoveranno i reciproci rapporti, al fine di creare legami più solidi tra di loro, tra istituzioni di ricerca ed istruzione, università, nel rispetto della loro autonomia, associazioni e organizzazioni non governative che svolgono attività economiche a livello locale, organizzazioni economiche, per favorire azioni di interscambio in vari settori tra cui quello dell'amministrazione pubblica, del commercio e dell'economia, della scienza e tecnologia, dell'agricoltura e selvicoltura, del turismo, della sanità, dello sport, della formazione ed istruzione, delle grandi reti di trasporto e della gestione del territorio, nonché della valorizzazione dei beni culturali e ambientali. Le attività finalizzate al sostegno delle azioni di collaborazione tra le imprese saranno attuate in conformità a quanto disposto dai rispettivi Piani Nazionali di Promozione e, per la Regione del Veneto, nell'ambito delle proprie competenze, nel rispetto delle iniziative di cui all'accordo di programma con il Ministero per lo Sviluppo Economico italiano.
4. Le Parti collaboreranno al fine di scambiarsi informazioni su commercio e investimenti e promuovere scambi di visite di delegazioni commerciali e di operatori del mondo economico.
5. Le Parti si impegnano a promuovere la partecipazione da parte di proprie delegazioni a fiere e manifestazioni economiche, sportive e culturali organizzate nei rispettivi Paesi e all'estero, dandone anticipata comunicazione.
6. Le iniziative per l'applicazione della presente Intesa, nonché le condizioni di realizzazione delle azioni comuni, saranno definite di comune accordo tra le Parti nel corso di incontri periodici organizzati in data e luogo stabiliti dalle parti, o tramite lo scambio di informazioni. Il coordinatore nominato dalla Regione del Veneto (di cui al punto 1) informerà il Ministero italiano degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e l'Ambasciata d'Italia in Romania, sullo stato di avanzamento delle iniziative programmate dalle Parti, in applicazione della presente Intesa, nel proprio territorio di accreditamento.
7. Le Parti si impegnano, in conformità alle leggi vigenti nei rispettivi Paesi, a sostenere le attività previste in applicazione della presente Intesa sia attraverso fondi propri sia mediante contributi che si rendano disponibili nell'ambito della programmazione dell'Unione Europea e di altre fonti di finanziamento internazionali, senza generare oneri per lo Stato.
8. La presente Intesa avrà una durata indeterminata e sarà efficace dalla data della sottoscrizione. L'Intesa potrà essere modificata o integrata tramite accordo scritto delle Parti, da parte italiana in osservanza di quanto disposto all'articolo 6, comma 2, della legge n. 131/2003 e da parte romena nel rispetto delle disposizioni della legge n. 215/2001, articolo 16, articolo 91, paragrafo 1, lettera e) e paragrafo 6, lettera c), seguendo procedure analoghe a quelle adottate per l'approvazione della presente Intesa. Le modifiche produrranno effetti dalla data di sottoscrizione.
9. Ciascuna Parte potrà dare disdetta dalla presente Intesa tramite comunicazione scritta inviata all'altra Parte. La disdetta sarà efficace dopo tre mesi dal ricevimento della comunicazione.



e4a97fc3



10. La disdetta non pregiudicherà la realizzazione dei progetti già intrapresi sulla base dell'Intesa stessa, salvo il caso in cui sia stato convenuto diversamente dalle Parti.

11. Qualsiasi divergenza di vedute che possa insorgere nell'interpretazione o nell'attuazione della presente Intesa sarà risolta in via amichevole, mediante consultazioni dirette tra le Parti.

Fatto a il in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e rumena, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per la
Regione del Veneto

Per il
Distretto di Timiș



e4a97fc3

